

## **TI\_GERICHTE 17.2000.58 vom 27. Dezember 2000**

TI Tribunale d'appello, 2000-12-27, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2000.58](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2000.58)

FR: TI\_GERICHTE 17.2000.58 du 27 décembre 2000

IT: TI\_GERICHTE 17.2000.58 del 27 dicembre 2000

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 2**

Rilevando la natura indiziaria del processo, il Pretore ha nondimeno maturato il convincimento di colpevolezza sulla base di svariati elementi. Ha ricordato anzitutto che il querelante ha dichiarato di avere ricevuto nel pomeriggio del 4 agosto 1997 alcune telefonate da una persona che, annunciandosi come amico dell'imputato, lo aveva minacciato di morte nel caso in cui egli avesse avuto una relazione con la moglie dell'imputato medesimo. Il querelante aveva preso le minacce sul serio ed era rimasto all'erta. Parcheggiato il proprio autoveicolo e rientrato in casa il giorno successivo attorno alla mezzanotte e un quarto, egli aveva notato così dalla finestra della sala, con buona visuale sul posteggio, una persona vicino alla sua Mercedes-Benz, e poco dopo, non appena sceso dalla scale, un'automobile Honda che si allontanava in contromano verso l'uscita del posteggio. La vettura è risultata appartenere al ricorrente. Il primo giudice ha pure accertato che alla fine di luglio del 1997 la parte lesa aveva conosciuto la moglie del prevenuto, che stava per divorziare. Dopo avere pattinato con lei e con altri amici sul lungolago di Lugano, egli l'aveva accompagnata con un'altra amica alla propria vettura, incontrandola nuovamente il 2 agosto successivo. Il Pretore ha poi constatato che il 4 e il 5 agosto 1997 il ricorrente era libero dal lavoro, ripreso soltanto alle ore 10 del 6 agosto 1997. Ciò posto, il primo giudice ha concluso che il prevenuto ha effettivamente danneggiato l'automobile della parte lesa, la quale per altro appariva una persona del tutto credibile. Ricordato che l'imputato stesso aveva dichiarato di non prestare mai la propria automobile a nessuno, il Pretore ha ritenuto che al momento dei fatti il conducente della vettura Honda che usciva frettolosamente in contromano dal posteggio di Capolago poteva essere solo l'imputato. Un comportamento simile non poteva che ricondursi a quanto il querelante aveva notato, ovvero alla presenza di una persona che girava attorno alla sua automobile e che aveva le sembianze del prevenuto. Che il danneggiamento sia stato commesso proprio in quel momento è desumibile – secondo il Pretore – anche dalla circostanza che, stando alla parte lesa, la Mercedes non era rigata al momento in cui era stata posteggiata. Per contro – ha soggiunto il primo giudice – il ricorrente è stato sconfessato sia quando ha preteso di essere stato al lavoro quella sera, sia quando ha asserito di non essere mai stato a Capolago. La sua automobile è stata vista infatti dal querelante, che ne ha annotato il numero di targa (sentenza, pag. 5 e 6).

#### **E. 3**

A parere del ricorrente la sentenza impugnata è censurabile già per il fatto che non è stato possibile identificare la persona vista dalla parte lesa aggirarsi attorno alla Mercedes-Benz

con quella che era uscita dal parcheggio. Egli fa valere dipoi che l'autore del reato poteva anche essere un terzo, ove si consideri che per raggiungere il sottostante posteggio il querelante ha perso tempo, consentendo al potenziale autore di allontanarsi a piedi. Né – continua il ricorrente – il querelante ha visto il presunto autore scendere o salire sulla vettura che è poi partita, né la descrizione del querelante consente di risalire a lui con sufficiente certezza, né la sua eventuale presenza sul posto dimostra in alcun modo che egli sia stato l'autore del danneggiamento, né il querelante ha riconosciuto la sua voce nel corso delle telefonate anonime, né le asserzioni della stessa parte lesa sono suffragate da prove sicure. Con argomentazioni del genere, per altro appellatorie, il ricorrente non dimostra alcun arbitrio nella sentenza impugnata, fondata sull'insieme degli indizi evocati dal primo giudice: il fatto che il danneggiamento è avvenuto proprio il giorno dopo che il querelante aveva ricevuto telefonate minatorie riferite a una sua eventuale relazione con la moglie del ricorrente, il fatto che in quello stesso periodo il ricorrente aveva effettivamente conosciuto la moglie del ricorrente, il fatto che poco dopo la mezzanotte del 5 agosto 1997 la parte lesa aveva notato un'automobile uscire precipitosamente e in contromano dal posteggio sotto la propria abitazione, il fatto che tale automobile sia risultata intestata al ricorrente, il fatto che al momento di parcheggiare la Mercedes il querelante non aveva notato alcuno sfregio alla carrozzeria e il fatto che, per finire, l'imputato ha mentito su tutta la linea, sostenendo di essere stato al lavoro quella sera e di non essersi mai recato a Capolago. La logica concatenazione di simili elementi non presta il fianco alla critica. Accertato poi il movente del reato ed escluso che l'automobile del querelante fosse già danneggiata quando egli l'ha lasciata nel parcheggio, il Pretore poteva legittimamente concludere che gli indizi conducevano senza equivoco alla persona dell'imputato.

#### **E. 4**

Il ricorrente fa valere che l'entità del pregiudizio, nemmeno accertato, non è superiore alla soglia del danno di lieve entità (fr. 300.–, secondo la giurisprudenza) cui si riferisce l'art. 172 ter CP. Tale reato, egli conclude, è però prescritto. L'obiezione cade nel vuoto già per la circostanza che il ricorrente non pretende di avere commesso l'illecito con l'intenzione di arrecare alla parte lesa soltanto un danno inferiore a fr. 300.– (DTF 122 IV 156 consid. 2a, 121 IV 261 consid. 2d; CCRP, sentenza del 16 agosto 2000 in re Q., consid. 1). Sia come sia, per comune esperienza non si vede perché il Pretore sarebbe caduto in arbitrio accertando che il danno causato dall'imputato alla Mercedes-Benz del querelante fosse superiore alla soglia minima che consente di applicare la fattispecie privilegiata dell'art. 172 ter CP (fotografie agli atti). Ne segue che anche su questo punto il ricorso in esame è destinato all'insuccesso.

#### **E. 5**

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, in applicazione dell'art. 291 cpv. 1 CPP e visto l'art. 39 lett. d LTG, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.